

Circolare mensile 29.11.2022

IN EVIDENZA	<ul style="list-style-type: none">• Notizie in sintesi
APPROFONDIMENTI	<ul style="list-style-type: none">• Credito d'imposta beni strumentali entro il 31.12.2022• Trattamento fiscale omaggi natalizi• Omaggio di beni all'estero
STRUMENTI OPERATIVI	<ul style="list-style-type: none">• Elenchi split payment
AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'	<ul style="list-style-type: none">• Numerazione e bollatura dei libri contabili• Verifica annuale obbligo contabilità di magazzino• Convalida annuale del numero meccanografico• Costituzione S.r.l. con atto informatico in videoconferenza
NON SOLO IMPRESA	<ul style="list-style-type: none">• Contributi versati alla previdenza complementare e non dedotti
SCADENZARIO	<ul style="list-style-type: none">• Principali adempimenti mese di dicembre 2022

<p>DETRAZIONE IVA CON ALIQUOTA PIÙ ELEVATA</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Secondo la Cassazione (ordinanza n. 32900/2022), in caso di indicazione in fattura di un'aliquota Iva più alta rispetto a quella effettiva è consentita la detrazione solamente nei limiti di quanto dovuto.
<p>RETTIFICA FATTURE SENZA ADDEBITO DI IVA</p>	<ul style="list-style-type: none"> • La Cassazione, nell'ordinanza 9.11.2022, n. 33093, ha affermato che la successiva rettifica delle fatture erroneamente emesse senza l'addebito dell'Iva non cancella la violazione dell'obbligo di fatturazione. Tale violazione, commessa al momento in cui l'operazione è stata effettuata e il tributo doveva essere contabilizzato, resta quindi punibile, non potendo considerarsi sanata semplicemente mediante il tardivo adempimento, poiché il ravvedimento operoso presuppone anche il pagamento spontaneo della sanzione ridotta.
<p>INVARIATO IL DIRITTO ANNUALE CAMERA DI COMMERCIO 2023</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Con la nota n. 339674/2022 il Ministero dello Sviluppo Economico ha confermato anche per il 2023 le stesse misure previste per il 2022 del diritto annuale dovuto dalle imprese alle Camere di commercio.
<p>SEQUESTRI COLLEGATI ALLE FRODI FISCALI IN MATERIA DI BONUS EDILIZI</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Secondo due sentenze depositate il 28.10.2022 dalla Cassazione (n. 40865 e n. 40866), il sequestro intende colpire il collegamento tra il reato e la cosa e non tra il reato e il suo autore. Quindi, la misura cautelare può colpire anche le cose in proprietà di un terzo in buona fede ed estraneo all'illecito. • Per la Cassazione i crediti sequestrati devono essere considerati come elementi direttamente collegati al reato: non è stata accolta la tesi delle difese per cui, una volta esercitata la scelta per la cessione del credito, e dunque avendo l'originario beneficiario rinunciato all'originario diritto alla detrazione, il credito sorgerebbe nei confronti del cessionario a titolo originario. • Ai cessionari resta, conseguentemente, la strada dei risarcimenti.
<p>ACCONTI SUPERBONUS SENZA LAVORI</p>	<ul style="list-style-type: none"> • La Cassazione, con la sentenza n. 42012/2022, ha affermato che gli acconti per i lavori del superbonus possono comportare il reato di emissione di fatture relative a operazioni inesistenti, se non sono riferiti a lavori già effettuati corrispondenti agli stati di avanzamento lavori.
<p>INTERCONNESSIONE PER IPER AMMORTAMENTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • L'Agenzia delle Entrate, nella risposta all'interpello n. 551/2022, ha chiarito che, in caso di interconnessione successiva all'effettuazione dell'investimento e alla sua messa in funzione, l'iperammortamento non riguarda le quote di canoni relative ai mesi precedenti, ma solo le quote dei canoni successivi all'interconnessione.
<p>PROROGA SANATORIA BONUS RICERCA E SVILUPPO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 269/2022 la L. 175/2022, di conversione del D.L. 144/2022 (Decreto Aiuti-ter). La norma proroga i termini previsti per regolarizzare, senza addebito di sanzioni e interessi, gli indebiti utilizzi in compensazione del credito d'imposta previsto per investimenti in attività di ricerca e sviluppo. La disposizione proroga: <ul style="list-style-type: none"> - dal 30.09.2022 al 31.10.2023 il termine di adesione alla procedura di riversamento; - dal 16.12.2022 al 16.12.2023 il termine per il versamento dell'unica rata o, in caso di rateazione, della prima rata; - dal 16.12.2023 al 16.12.2024 il termine per il versamento della seconda rata; - dal 16.12.2024 al 16.12.2025 il termine per versamento della terza rata; - dal 17.12.2022 al 17.12.2023, in caso di pagamento rateale, il termine a decorrere dal quale sono dovuti gli interessi calcolati al tasso legale.
<p>EQUIPARAZIONE MERCI OBSOLETE E RIFIUTI</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Se lo smaltimento di prodotti in magazzino non più commerciabili avviene per il tramite di soggetti autorizzati e non direttamente, come previsto dall'art. 2, c. 4, lett. a) D.P.R. 441/1997, il formulario (Fir) da compilare per le merci da avviare alla distruzione è uguale a quello dei rifiuti, contemplato dall'art. 193 D.Lgs. 152/2006 (Cassazione, ordinanza n. 29403/2022).

PLUSVALENZA NEL TRUST	<ul style="list-style-type: none">• Secondo quanto indicato dall’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 34/2022, l’apporto di beni in un trust, ai fini delle imposte sui redditi, subisce un trattamento fiscale differenziato a seconda della natura del disponente e del fatto che quest’ultimo svolga oppure non svolga attività d’impresa.• Nel caso in cui il disponente svolga attività d’impresa, l’apporto di beni relativi all’impresa (siano essi beni merce, strumentali o patrimoniali) costituisce un trasferimento per finalità estranee all’impresa e, conseguentemente, la realizzazione di componenti positivi di reddito, da assoggettare a tassazione ai fini delle imposte dirette, nonché da assoggettare a Iva.
IRREGOLARITÀ NELLE COMUNICAZIONI FINANZIARIE DELLE HOLDING	<ul style="list-style-type: none">• FederHolding, con la circolare n. 1/2022, ha chiarito che può essere applicato il cumulo giuridico anche alle omesse, irregolari o infedeli comunicazioni finanziarie delle holding, poiché sono violazioni formali ex art. 12, c. 1 D.Lgs. 472/1997.
PROVA TESTIMONIALE NEL PROCESSO TRIBUTARIO	<ul style="list-style-type: none">• La riforma del processo tributario (L. 130/2022) ha previsto la possibilità di ammettere la prova testimoniale in forma scritta in presenza di determinati requisiti ai ricorsi notificati dal 16.09.2022. La prova testimoniale è disposta discrezionalmente dalla Corte di giustizia tributaria e può essere adottata anche senza l’accordo delle parti. Qualora la pretesa tributaria sia fondata su verbali o altri atti facenti fede fino a querela di falso, la prova è ammessa soltanto su circostanze oggettive diverse da quelle attestate da un pubblico ufficiale.
PRESCRIZIONE CREDITI DI LAVORO	<ul style="list-style-type: none">• L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la nota 30.09.2022, n. 1959, ha rivisto il proprio orientamento sulla decorrenza della prescrizione dei crediti da lavoro alla luce della sentenza della Cassazione 6.09.2022, n. 26246: è di 5 anni dalla cessazione del rapporto il termine entro il quale il lavoratore potrà vantare i propri crediti di lavoro nei confronti del datore. La precedente nota 23.01.2022, n. 595, affermava che la prescrizione quinquennale dei crediti da lavoro poteva decorrere anche in costanza di rapporto, tenendo conto degli eventuali atti interruttivi intersorsi.
PRESCRIZIONE CONTRIBUTI ALLA GESTIONE SEPARATA INPS	<ul style="list-style-type: none">• La Cassazione, nella sentenza n. 32682/2022, ha affermato che la prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione Separata Inps decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi.
DICHIARAZIONI DOGANALI ONLINE	<ul style="list-style-type: none">• Dal 30.11.2022 la rivoluzione digitale delle dichiarazioni doganali di importazione, con abbandono del Dau a favore di un data set virtuale di informazioni, diverrà definitivamente operativa. Resta ancora bloccato lo scarico massivo, ai fini della detrazione Iva, del prospetto di riepilogo ai fini contabili della dichiarazione doganale.
RIQUALIFICAZIONE ABILITAZIONE TECNICA PER ATTIVITÀ DI AUTORIPARAZIONE	<ul style="list-style-type: none">• Entro il 5.01.2023 le imprese, iscritte nel Registro delle Imprese alla data del 5.01.2013 e abilitate solo alla sezione meccanica-motoristica o elettrauto, dovranno regolarizzare la posizione dei soggetti preposti alla gestione tecnica riqualificando l’abilitazione degli stessi alla sezione “meccatronica”.
MATURAZIONE REQUISITI IMPRESE IMPIANTISTICHE	<ul style="list-style-type: none">• In relazione ai requisiti tecnico-professionali previsti per l’esercizio dell’attività impiantistica, ai sensi del D.M. 37/2008, il Ministero dello Sviluppo Economico, con parere diramato il 22.02.2022, ha precisato che il titolare, i soci e i collaboratori familiari, che non siano in possesso di uno specifico titolo di studio, possono maturare il requisito tecnico professionale in tre anni esclusivamente svolgendo l’attività di collaborazione tecnica specializzata con inquadramento formale nella corrispondente categoria del CCNL di settore in qualità di operaio specializzato.• Coloro che hanno maturato l’esperienza professionale in qualità di titolare di impresa, socio o collaboratore familiare senza formale inquadramento nella categoria sopra citata maturano il requisito in 6 anni.• Solo in relazione agli impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie è ridotto a quattro anni il periodo di esperienza professionale in qualità di titolare di impresa, socio o collaboratore familiare senza formale inquadramento nella corrispondente categoria del CCNL.
SORVEGLIANZA SANITARIA NEL LUOGO DI LAVORO	<ul style="list-style-type: none">• Con la risposta all’interpello n. 2/2022 il Ministero del Lavoro ha chiarito che la sorveglianza sanitaria nel luogo di lavoro deve essere effettuata nei casi previsti dalla legge e se viene richiesta dal lavoratore, in base a quanto previsto dall’art. 41, c. 1, lett. a) D.Lgs. 81/2008.

**SANZIONI
ANTIRICICLAGGIO**

- Con circolare 17.06.2022, protocollo Dt 56499, il Ministero dell'Economia ha aggiornato le istruzioni operative relative al procedimento sanzionatorio amministrativo antiriciclaggio di cui all'art. 65 D.Lgs. 231/2007. Dal documento emerge che nell'iter sanzionatorio amministrativo antiriciclaggio contano tutti gli elementi in possesso di chi ha potere di determinare la sanzione: pertanto, oltre agli elementi acquisiti in fase di ispezione, rilevano ora anche quelli acquisiti nel corso dell'istruttoria e forniti dalla parte nell'ambito della partecipazione al procedimento. È sulla base di tutte queste informazioni che si potrà procedere anche a una riqualificazione dell'illecito.

Credito d'imposta beni strumentali entro il 31.12.2022 (segue)

La misura del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi si differenzia in base al momento di effettuazione, che segue il principio della competenza temporale. È tuttavia possibile fruire del bonus previsto per l'anno precedente nel caso in cui si effettui la prenotazione, ossia si effettui l'ordine (che deve essere accettato dal fornitore) e sia avvenuto il pagamento di acconti, in misura pari almeno al 20% del costo di acquisto, entro il 31.12 dell'anno precedente. Considerando che, salvo proroghe, l'agevolazione in relazione a beni generici non sussisterà più dal 1.01.2023 e quella prevista per i beni "Industria 4.0" dalla medesima data si ridurrà, sia per i beni materiali sia per quelli immateriali, è opportuno effettuare le necessarie valutazioni entro il 31.12.2022.

Credito d'imposta acquisto beni strumentali per beni "ordinari" (non indicati negli allegati A e B, L. 232/2016)		
Soggetti	Imprese e professionisti	
Oggetto	Beni materiali strumentali nuovi "ordinari"	
	Beni immateriali "ordinari"	
Periodo acquisizione beni	16.11.2020-31.12.2021 (31.12.2022 se al 31.12.2021 è pagato almeno il 20% di acconto)	1.01.2022-31.12.2022 (30.06.2023 se al 31.12.2022 è pagato almeno il 20% di acconto)
Agevolazione	<ul style="list-style-type: none"> • 10% • 15% per strumenti, dispositivi tecnologici destinati a realizzare forme di lavoro agile 	6%
Limiti per i beni	Materiali	€ 2.000.000
	Immateriali	€ 1.000.000
Modalità di utilizzo	Esclusivamente in compensazione nel modello F24	
Codici tributo	6935	
Inizio utilizzo	Dall'anno di entrata in funzione dei beni	
Rateazione	3 rate	
Comunicazione al MISE	NO	
Annotazione in fattura e negli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati (esempio: DDT)	SI, con il riferimento normativo	
Recapture	Per esportazione o cessione nei 2 anni successivi (salvo sostituzione)	
Cumulabilità	Sì	

Credito d'imposta beni strumentali entro il 31.12.2022 (segue)

		Costo di acquisto	Credito d'imposta "Industria 4.0"					
Soggetti			Imprese					
Oggetto			Beni materiali 4.0			Beni immateriali 4.0		
Periodo di acquisizione			16.12.2020-31.12.2022		1.01.2023-31.12.2025			
			16.11.2020-31.12.2021 (o 30.06.2022 ¹ se al 31.12.2021 è pagato almeno il 20% di acconto)	1.01.2022-31.12.2022 (o 30.06.2023 se al 31.12.2022 è pagato almeno il 20% di acconto)	1.01.2023-31.12.2025 (o 30.06.2026 se al 31.12.2025 è pagato almeno il 20% di acconto)	1.01.2023-31.12.2023 (o 30.06.2024 se al 31.12.2023 è pagato almeno il 20% di acconto)	1.01.2024-31.12.2024 (o 30.06.2025 se al 31.12.2024 è pagato almeno il 20% di acconto)	1.01.2025-31.12.2025 (o 30.06.2026 se al 31.12.2025 è pagato almeno il 20% di acconto)
Agevolazione	Beni materiali	Fino a € 2.500.000	50%	40%	20%			
		Oltre € 2.500.000 e fino a € 10.000.000	30%	20%	10%			
		Oltre € 10.000.000 e fino a € 20.000.000	10%	10%	5%			
		Oltre € 20.000.000 e fino a € 50.000.000	-	-	5% ²			
	Beni immateriali	Fino a € 1.000.000	20%	50%		20%	15%	10%
		Oltre € 1.000.000		-		-	-	-
Modalità di utilizzo			Esclusivamente in compensazione nel modello F24					
Codici tributo			6936 beni materiali					
			6937 beni immateriali					
Inizio utilizzo			Dall'anno dell'interconnessione					
Mancata interconnessione			Agevolazione come per il credito d'imposta per beni generici, con recupero della differenza dal periodo dell'interconnessione					
Rateazione			3 rate					
Perizia			Beni con costo unitario superiore a € 300.000					
			Tecnica asseverata					
Comunicazione al MISE			Sì					
Annotazione in fattura e negli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati (esempio: DDT)			SÌ, con il riferimento normativo					

Credito d'imposta beni strumentali entro il 31.12.2022

Recapture		Per esportazione o cessione a terzi nei 2 anni successivi (salvo sostituzione)
Cumulabilità		Sì

Note	<p>1. Per i beni materiali 4.0 di cui all'allegato A L. 232/2016, entro il 31.12.2022.</p> <p>2. Per la quota superiore a € 10 milioni degli investimenti inclusi nel PNRR, diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della Transizione Ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 5% del costo fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a € 50 milioni.</p>
-------------	--

Trattamento fiscale degli omaggi natalizi (segue)

In occasione delle festività natalizie si ripropone il trattamento fiscale relativo agli omaggi. In particolare, per i beni non costituenti oggetto dell'attività propria non è possibile detrarre l'Iva sugli acquisti, salvo che il loro costo unitario non sia superiore a € 50,00, poichè qualificati spese di rappresentanza. L'art. 19-bis 1, lett. f) del D.P.R. n. 633/1972 prevede l'indetraibilità dell'Iva assolta sugli acquisti di alimenti e bevande, salvo che i medesimi siano effettuati nell'ambito dell'attività propria dell'impresa, ovvero di somministrazioni in mense scolastiche, aziendali o interaziendali o mediante distributori automatici collocati in locali dell'impresa. Tale disposizione limitativa non si applica per gli acquisti di alimenti e bevande, di valore unitario non superiore a € 50,00, destinati a essere ceduti a titolo gratuito, per i quali è da applicare, invece, la disposizione di cui alla lett. h) del medesimo articolo in materia di spese di rappresentanza, che prevede la detraibilità dell'imposta.

Beni non rientranti nell'attività propria						
Cedenti	Destinatario dell'omaggio		Iva		Deducibilità del costo	
			Acquisto	Cessione	Irpef/Ires	Irap
Imprese	Clienti e/o fornitori	Costo unitario non superiore a € 50,00	Iva detraibile (anche alimenti e bevande)	Operazione esclusa da Iva	Intero importo nel limite di € 50,00 Spese per omaggi Interamente deducibili	<ul style="list-style-type: none"> • Deducibilità per soggetti con metodo di bilancio • Indeducibilità per soggetti con metodo fiscale
		Costo unitario superiore a € 50,00	Iva indetraibile		Deducibile nel periodo di sostenimento se rispondente ai criteri di inerenza (costo superiore a € 50,00) Spese di rappresentanza	
	Dipendenti	---	Iva indetraibile		Intero importo nell'esercizio Spesa per prestazioni di lavoro	Indeducibilità ²⁻⁴
Lavoratori autonomi	Clienti e/o Fornitori	Costo unitario non superiore a € 50,00	Iva detraibile (anche alimenti e bevande)	Operazione esclusa da Iva ³	1% dei compensi percepiti nel periodo d'imposta Spese di rappresentanza	1% dei compensi percepiti nel periodo d'imposta ¹
		Costo unitario superiore a € 50,00	Iva indetraibile	Operazione esclusa da Iva	Intero importo nell'esercizio Spese per prestazioni di lavoro	Indeducibilità ⁴
	Dipendenti	---	Iva indetraibile	Operazione esclusa da Iva	Intero importo nell'esercizio Spese per prestazioni di lavoro	Indeducibilità ⁴

Note	<ol style="list-style-type: none"> 1. I costi e gli altri componenti si assumono così come rilevanti ai fini della dichiarazione dei redditi, esclusi i costi per il personale e gli interessi passivi. 2. Indipendentemente dalla contabilizzazione in voci diverse dalla B.9 del conto economico. 3. L'art. 2, c. 1, n. 4, 1^a parte D.P.R. 633/1972, relativa alle cessioni "senza corrispettivo" (omaggi), non si applica agli esercenti arti e professioni, in quanto fa riferimento ai beni oggetto "dell'attività propria dell'impresa"; conseguentemente non può che riferirsi esclusivamente ai soggetti di cui all'art. 4 D.P.R. 633/1972, ovvero soggetti che esercitano attività d'impresa e non anche con riferimento agli artisti e professionisti soggetti passivi Iva. La circolare 30.04.1980, n. 20, prot. n. 270516, ha chiarito che "le cessioni gratuite di beni poste in essere da artisti e professionisti sono invece da considerare fuori del campo di applicazione del tributo, non esistendo disposizioni - analogamente a quanto previsto per le cessioni gratuite effettuate nell'esercizio di impresa - che ne prevedono l'imponibilità". 4. I costi del personale non concorrono alla formazione della base imponibile Irap. Tuttavia, tali costi potrebbero risultare di fatto deducibili per effetto dell'applicazione della deduzione per il costo residuo del personale ex art. 11, c. 4-octies D. Lgs. 446/1997.
-------------	--

Trattamento fiscale degli omaggi natalizi

Beni rientranti nell'attività propria				
Destinatario dell'omaggio	Iva		Deducibilità del costo	
	Acquisto	Cessione	Irpef/Ires	Irap
Clienti/ Fornitori	Iva detraibile ¹	Operazione imponibile Iva Obbligo di fattura, autofattura o regi- stro degli omaggi	Intero importo nell'esercizio	<ul style="list-style-type: none"> • Deducibilità per soggetti con metodo di bilancio • Indeducibilità per soggetti con metodo fiscale
Dipendenti			Spese per omaggi interamente deducibili ²	
	Spese per prestazioni di lavoro			

Note	<ol style="list-style-type: none"> 1. Detraibile se la spesa non è classificata spesa di rappresentanza. Diversamente, la detrazione è ammessa solo per i beni di costo unitario inferiore a € 50,00. Rimane la facoltà di non detrarre l'Iva sull'acquisto per non dover assoggettare a Iva la cessione gratuita. 2. Non costituiscono spese di rappresentanza le cessioni di beni la cui produzione o il cui commercio rientra nell'attività propria dell'impresa. Tuttavia, parte della dottrina ritiene prudenzialmente possibile che le spese siano qualificate spese di rappresentanza; in tal caso, per i beni di costo unitario superiore a € 50,00, è applicabile il limite di deducibilità previsto per le spese di rappresentanza dal D.M. 19.11.2008 (aumentati dal 1.01.2016); rimangono deducibili per intero nell'esercizio se di valore unitario inferiore a € 50,00. 3. I costi del personale non concorrono alla formazione della base imponibile Irap. Tuttavia, tali costi potrebbero risultare di fatto deducibili per effetto dell'applicazione della deduzione per il costo residuo del personale ex art. 11, c. 4-octies D. Lgs. 446/1997.
-------------	---

Le cessioni "senza corrispettivo" (o gratuite) di beni la cui produzione o il cui commercio rientra nell'attività propria dell'impresa sono imponibili ai fini Iva [art. 2, c. 2, punto 4) D.P.R. 633/1972], con diritto alla detrazione Iva senza limitazioni (sempre che non vi siano limitazioni al diritto della detrazione Iva proprie della società, ad es. pro-rata di detrazione).

Le cessioni gratuite di beni che rientrano nell'attività propria dell'impresa comportano l'emissione del **documento di trasporto** al fine di superare le presunzioni di cessione (e di acquisto per il destinatario degli stessi) di cui al D.P.R. 441/1997 così come precisato dalla C.M. 23.07.1998, n. 193. Operativamente la società che produce ovvero commercializza il bene ceduto gratuitamente potrà procedere nei confronti del cliente:

- con la rivalsa dell'Iva (applicando l'Iva in fattura che sarà pagata dal cliente e versata all'erario, fermo restando il diritto alla detrazione dell'Iva in capo al cliente) ovvero
- senza procedere a rivalsa dell'Iva.

Si riportano le regole amministrative/fiscali da seguire.

Aspetti Iva degli omaggi con soggetti di Paesi UE	
Tipologia di operazione	Regime Iva
Cessioni di beni prodotti o commercializzati abitualmente dall'impresa cedente	<ul style="list-style-type: none">• Anche nel caso in cui il cessionario sia un soggetto passivo Iva "stabilito" in altro Paese della UE non si è in presenza di una cessione intracomunitaria di beni di cui all'art. 41 D.L. 331/1993, poiché manca l'onerosità della cessione.• Ne consegue che la cessione a titolo gratuito è imponibile ai fini Iva (così come chiarito dalla C.M. n. 13/1994, torna applicabile la medesima disciplina prevista per le cessioni in Italia).
Cessioni di beni non prodotti o commercializzati abitualmente dall'impresa cedente	Cessione esclusa da Iva (così come chiarito dalla C.M. n. 13/1994, torna applicabile la medesima disciplina prevista per le cessioni in Italia).
Omaggi ricevuti da altro Paese della UE	<ul style="list-style-type: none">• L'operazione è soggetta a Iva nel Paese UE di provenienza. L'operatore italiano non effettua un acquisto intracomunitario.• L'eventuale fattura non deve essere integrata, né deve essere emessa autofattura. Occorre in ogni caso vincere la presunzione di acquisto "in nero" e sembra ragionevole ritenere che la documentazione estera valga ai fini della prova contraria.

Aspetti Iva degli omaggi con soggetti extra-UE	
Tipologia di operazione	Regime Iva
Cessioni di beni prodotti o commercializzati abitualmente dall'impresa cedente	<ul style="list-style-type: none">• Cessioni non imponibili Iva ai sensi dell'art. 8, c. 1, lett. a) e b) D.P.R. 633/1972.• Obbligo da parte del cedente di porre in essere tutti i connessi adempimenti contabili e di documentazione dell'uscita dei beni dal territorio doganale dell'Unione Europea.• Essendo cessioni senza corrispettivo non rilevano ai fini del plafond per l'esportatore abituale.
Cessioni di beni non prodotti o commercializzati abitualmente dall'impresa cedente	<ul style="list-style-type: none">• Cessioni fuori campo Iva ai sensi dell'art. 2, c. 2, n. 4 D.P.R. 633/1972.• Necessità di redigere apposito documento comprovante l'operazione stessa (es.: fattura pro forma).
Omaggi ricevuti da Paese extra-UE	<ul style="list-style-type: none">• All'atto dell'introduzione sarà emessa la bolletta doganale anche in relazione ai beni non oggetto dell'attività, da trattare come qualsiasi altra importazione, salvo il pagamento del corrispettivo.• Ai fini dell'evasione di dazi e Iva, la Dogana assume, quale imponibile, un valore di mercato dei beni, concetto simile al valore normale di cui all'art. 14 D.P.R. 633/1972.• Necessario conservare i documenti doganali esteri per vincere la presunzione di acquisto "in nero".

Adempimenti relativi a acquisti/omaggi territorialmente rilevanti			
Tipologia di operazione	Cedente/prestatore	Cessionario/committente	Adempimento in capo al cessionario/committente nazionale
Acquisti di beni (ovvero omaggi) territorialmente rilevanti ai fini Iva in Italia	Soggetto passivo UE non "stabilito" ai fini Iva in Italia	Soggetto passivo Iva italiano	Reverse charge <ul style="list-style-type: none">• Con riferimento agli omaggi:<ul style="list-style-type: none">- se i beni omaggiati sono prodotti ovvero commercializzati da parte del cedente estero il cessionario italiano dovrà effettuare il reverse charge soggetto a Iva con diritto alla detrazione dell'Iva;- se i beni omaggiati non sono prodotti ovvero commercializzati da parte del cedente estero il cessionario italiano non dovrà effettuare reverse charge (operazione fuori campo Iva in Italia).
	Soggetto passivo extra-UE non "stabilito" ai fini Iva in Italia	Soggetto passivo Iva italiano	Autofattura <ul style="list-style-type: none">• Con riferimento agli omaggi:<ul style="list-style-type: none">- se i beni omaggiati sono prodotti ovvero commercializzati da parte del cedente estero il cessionario italiano dovrà emettere autofattura soggetta ad Iva con diritto alla detrazione dell'Iva;- se i beni omaggiati non sono prodotti ovvero commercializzati da parte del cedente estero il cessionario italiano non dovrà emettere autofattura (operazione fuori campo Iva in Italia).

- Nel caso sopra evidenziato, con riferimento agli acquisti di beni territorialmente rilevanti ai fini Iva in Italia, non si è in presenza di operazioni intracomunitarie.
- Ne consegue che non si dovrà procedere alla presentazione degli elenchi Intrastat beni, poiché si tratta di operazioni nazionali (quindi, interne), fermo restando l'obbligo di presentazione dell'"esterometro" qualora il reverse charge/autofattura non siano gestiti elettronicamente ma in formato analogico.

L'elenco dei soggetti sottoposti a split payment è pubblicato dal Dipartimento delle Finanze entro il 20.10 di ciascun anno, con effetti a valere per l'anno successivo. Il MEF ha pubblicato gli elenchi per l'anno 2023 dei soggetti tenuti all'applicazione del meccanismo dello split payment (scissione dei pagamenti) aggiornati al 20.10.2022.

Per assicurare certezza giuridica ai soggetti coinvolti nelle anzidette operazioni, l'espressa individuazione dei soggetti per i cui acquisti trova applicazione tale meccanismo è effettuata dal Ministero dell'Economia con appositi elenchi, l'inclusione nei quali determina un effetto costitutivo.

Il Ministero dell'Economia ha pubblicato gli elenchi validi, per l'anno 2023, dei soggetti tenuti all'applicazione del meccanismo di scissione dei pagamenti.

Non sono incluse negli elenchi le amministrazioni pubbliche, comunque tenute all'applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti e per le quali è possibile fare riferimento all'elenco (c.d. elenco IPA) pubblicato sul sito dell'Indice delle pubbliche amministrazioni (www.indicepa.gov.it).

APPOSITI ELENCHI

- Gli elenchi sono consultabili sulla specifica applicazione informatica (http://www1.finanze.gov.it/finanze3/split_payment/public/#/archivio).
- È possibile effettuare la ricerca delle fondazioni, degli enti pubblici, delle società presenti negli elenchi tramite codice fiscale.
- Gli elenchi riguardano i seguenti soggetti:
 - società controllate di fatto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri (art. 2359, c. 1, n. 2 c.c.);
 - enti o società controllate da Amministrazioni Centrali;
 - enti o società controllate da Amministrazioni Locali;
 - enti o società controllate dagli enti Nazionali di Previdenza e Assistenza;
 - enti, fondazioni o società partecipate, per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70%, da amministrazioni pubbliche;
 - società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa Italiana.

Sito internet del Mef

Ministero dell'Economia e delle Finanze

MEF Dipartimento delle Finanze













Contatti Servizi online

Cerca...

Il Dipartimento ▼ Fiscalità nazionale ▼ Fiscalità regionale e locale ▼ Dati e Statistiche ▼ Fiscalità dell'Unione europea e internazionale ▼ Entrate tributarie ▼ Consultazioni ▼

Ti trovi in: Home - Fiscalità nazionale - Normativa tributaria - Split payment - Elenchi 2023

Elenchi 2023

 Società controllate di fatto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri (articolo 2359, primo comma, n. 2 del codice civile) aggiornato al 6/11/2022	
 Enti o società controllate dalle Amministrazioni Centrali aggiornato al 9/11/2022	
 Enti o società controllate dalle Amministrazioni Locali aggiornato al 9/11/2022	
 Enti o società controllate dagli Enti Nazionali di Previdenza e Assistenza aggiornato al 20/10/2022	
 Enti, fondazioni o società partecipate per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70 per cento, dalle Amministrazioni Pubbliche aggiornato al 6/11/2022	
 Società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana aggiornato al 20/10/2022	

Cerca società negli elenchi 2023

Codice fiscale:

Numerazione e bollatura dei libri contabili

Si riepilogano gli adempimenti relativi all'istituzione e alla tenuta del libro giornale, del libro inventari e dei registri obbligatori ai fini delle imposte dirette e dell'Iva, soggetti alla sola formalità di numerazione progressiva delle pagine.

In particolare, l'art. 2215 c.c. non prevede l'obbligo della bollatura e della vidimazione del libro giornale e del libro degli inventari. Restano, invece, soggetti all'obbligo di bollatura i libri sociali obbligatori previsti dall'art. 2421 c.c. e ogni altro libro o registro per i quali l'obbligo della bollatura è previsto da norme speciali.

La formulazione degli articoli 39 del D.P.R. 26.10.1972, n. 633 e 22 del D.P.R. 29.09.1973, n. 600 esclude l'obbligo della bollatura per i registri previsti dalle norme fiscali. Anche per tali registri sussiste l'obbligo della numerazione progressiva delle pagine che li compongono. L'imposta di bollo è dovuta anche in assenza di stampa dei registri fiscali tenuti con modalità elettronica.

Specifiche formalità iniziali per scritture contabili

Tipologie di imprese	Libri e registri	Bollatura (vidimazione) iniziale	Tassa di concessione governativa	Imposta di bollo	
Imprenditori individuali.	<ul style="list-style-type: none"> Giornale. Inventari. 	NO	NO	€ 32,00 Ogni 100 pagine o frazione	
<ul style="list-style-type: none"> Società semplici. Società di fatto. Società in nome collettivo. Società in accomandita semplice. Società di armamento. Enti pubblici e privati, compresi i consorzi, che non abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale. Enti pubblici e privati che abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, ad eccezione delle cooperative edilizie e loro consorzi. Società cooperative. Società di mutua assicurazione. 	<ul style="list-style-type: none"> Soci. Assemblee. Consiglio di amministrazione. Collegio sindacale. Comitato esecutivo. Obbligazioni. Obbligazionisti. <p>E relativi sezionali</p> <p>Tenuti per obbligo di legge o volontariamente</p>	Sì	Tassa iniziale di libro. € 67,00¹ Ogni 500 pagine o frazione di 500 pagine	€ 32,00 Ogni 100 pagine o frazione	
<ul style="list-style-type: none"> Società per azioni. Società in accomandita per azioni. Società a responsabilità limitata. 	Con capitale sociale o fondo di dotazione <u>non superiore</u> , al 1.01, a € 516.456,90.	<ul style="list-style-type: none"> Giornale. Inventari. 	NO	Tassa annuale forfetaria. € 309,87²	€ 16,00 Ogni 100 pagine o frazione
	Con capitale sociale o fondo di dotazione <u>superiore</u> , al 1.01, a € 516.456,90.	<ul style="list-style-type: none"> Soci. Assemblee. Consiglio di amministrazione. Collegio sindacale. Comitato esecutivo. Obbligazioni. Obbligazionisti. <p>E relativi sezionali</p>	Sì		
Note	1. Art. 23 Tariffa D.P.R. 641/1972. È ridotta a 1/4 per cooperative edilizie e loro consorzi. 2. <ul style="list-style-type: none"> Il versamento della tassa annuale è fisso, indipendentemente dal numero dei libri o registri e delle relative pagine. La tassa deve essere corrisposta entro il termine di versamento dell'Iva dovuta per l'anno precedente. Per l'anno di inizio di attività la tassa deve essere corrisposta prima della presentazione della dichiarazione di inizio attività, nella quale devono essere indicati gli estremi del versamento. 				

Verifica annuale obbligo contabilità di magazzino

La tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino è obbligatoria qualora il contribuente superi determinati valori dei ricavi e delle rimanenze. Tuttavia, non è più necessario stampare il registro tenuto con sistemi elettronici, a condizione che lo stesso sia aggiornato e che sia possibile stamparlo in sede di accesso, ispezione o verifica degli organi di controllo e in loro presenza.

In particolare, se i **ricavi** e le **rimanenze** sono superiori, rispettivamente, a € 5.164.000,00 e € 1.100.000,00, e tali limiti sono stati superati contemporaneamente per **2 esercizi consecutivi**, è obbligatorio istituire la contabilità di magazzino.

Le scritture devono essere tenute a partire dal 2° periodo d'imposta successivo a quello nel quale, per la 2ª volta, entrambi i limiti sono stati superati. L'omessa tenuta o la mancata esibizione della contabilità di magazzino consente l'applicazione dell'accertamento induttivo. L'obbligo di tenuta della contabilità di magazzino cessa dal 1° periodo d'imposta successivo a quello in cui, per la 2ª volta consecutivamente, l'ammontare dei ricavi o il valore delle rimanenze è inferiore ai limiti previsti.

Oggetto	Ammontare	Elementi compresi	Elementi esclusi
Ricavi	<p>Superiori a € 5.164.000,00¹</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ragguagliati ad anno: <ul style="list-style-type: none"> - in caso di inizio attività; - se il periodo d'imposta è diverso dall'anno solare. <p>Per tutte le attività complessivamente esercitate, in caso di esercizio di più attività.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi. • Corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali. • Indennizzi assicurativi di beni-merce. • Corrispettivi per cessione di titoli che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie. • Valore normale dei beni destinati al consumo personale, assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'impresa. • Contributi in denaro o valore normale di quelli in natura, spettanti in base a contratto. • Contributi in conto esercizio spettanti a norma di legge. 	<ul style="list-style-type: none"> • Plusvalenze. • Sopravvenienze attive (compresi i contributi in conto capitale). • Dividendi e interessi attivi. • Proventi immobiliari.
Rimanenze	<p>Superiori a € 1.100.000,00¹</p> <ul style="list-style-type: none"> • Non devono essere ragguagliate ad anno: <ul style="list-style-type: none"> - in caso di inizio attività; - se il periodo d'imposta è diverso dall'anno solare. <p>Per tutte le attività complessivamente esercitate, in caso di esercizio di più attività.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa. • Materie prime e sussidiarie. • Semilavorati. • Opere, forniture e servizi in corso di esecuzione al termine dell'esercizio, di durata ultrannuale e non. 	Titoli.
Condizioni	<ul style="list-style-type: none"> • Per determinare l'obbligo di tenuta delle scritture contabili di magazzino tali condizioni devono verificarsi: <ul style="list-style-type: none"> - contemporaneamente; - per 2 esercizi consecutivi. 		

Nota¹	<ul style="list-style-type: none"> • Limiti attualmente previsti dall'art. 1 del D.P.R. 9.12.1996, n. 695, come modificato dall'art. 5, c. 14-quater D.L. 146/2021, in vigore dal 21.12.2021. Non essendo previsto alcunchè in merito alla decorrenza della nuova disposizione si ritiene che, in aderenza ai chiarimenti forniti dalla C.M. 45/1997, per verificare se per il periodo di imposta in corso al 21.12.2021 sussiste l'obbligo di tenuta della contabilità ausiliaria di magazzino, occorre verificare se, nei due periodi di riferimento precedenti (2018 e 2019) siano stati superati, o meno, i nuovi limiti. • Il limite di € 5.164.000,00 per i ricavi deve essere determinato sull'intero ammontare dei ricavi delle attività esercitate.
-------------------------	---

Convalida annuale del numero meccanografico

Le imprese che operano con l'estero sono tenute a effettuare, entro un anno dalla data di iscrizione o entro il 31.12 di ogni anno, per gli anni successivi, la procedura di convalida del numero meccanografico.

Se l'azienda è in possesso di un codice meccanografico e si intende mantenere la posizione, il codice deve essere convalidato entro il 31.12.2022. Si precisa che **non è obbligatorio essere in possesso del numero meccanografico** (la Banca d'Italia ha abolito, a decorrere dal 1.01.2008, la CVS delle operazioni correnti mercantili, e la conseguente segnalazione, mediante codice meccanografico, delle causali valutarie relative al regolamento di queste operazioni); quindi, tale convalida è **facoltativa**, nel senso che se l'impresa desidera mantenere in essere il suo numero meccanografico, poiché effettivamente è utilizzato, deve procedere alla convalida. Nel caso in cui l'azienda non desideri convalidare tale numero, in quanto non utilizzato, può decidere di cancellarlo.

Se un'azienda decide di cancellare il numero meccanografico, poiché non utilizzato e ne avesse necessità in futuro, può richiederne uno nuovo. In ogni caso, **se il numero meccanografico non è convalidato entro il 31.12.2022 sarà cancellato**. La procedura di convalida avviene generalmente attraverso la piattaforma "Telemaco".

NUMERO MECCANOGRAFICO	È un codice alfanumerico assegnato alle imprese che operano abitualmente con l'estero.	
	È rilasciato dalla Camera di Commercio della Provincia, ove la società ha la sede legale, esclusivamente alle imprese attive, in regola con il pagamento del diritto annuale e abitualmente operanti con l'estero.	
SOGGETTI INTERESSATI	Soggetti operanti abitualmente con l'estero	<ul style="list-style-type: none">• Si considera abitualmente operante con l'estero il soggetto che dimostri il possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:<ul style="list-style-type: none">- esportatore abituale;- effettuazione diretta e/o indiretta di almeno una transazione commerciale nel corso dell'anno, in entrata o in uscita, di importo complessivo non inferiore a € 12.500,00;- permanenza stabile all'estero mediante una propria unità locale;- partecipazione alle quote societarie da parte di soggetti stranieri;- realizzazione di partnership con società estere;- costituzione di joint venture all'estero;- apporto di capitale in società estere;- investimenti diretti all'estero;- costituzione di società all'estero;- partecipazione a consorzio temporaneo di imprese in Paese estero;- adozione del franchising in Paesi esteri;- stipulazione di almeno un contratto di distribuzione e/o di agenzia all'estero.
RICHIESTA	<ul style="list-style-type: none">• L'impresa richiedente deve presentare il modello di assegnazione debitamente compilato e sottoscritto dal legale rappresentante, allegando la fotocopia di un documento di identità non scaduto e i documenti che attestano la qualifica di esportatore abituale. Alcune Camere di Commercio prevedono esclusivamente la modalità telematica, con firma digitale del modello.• L'assegnazione del numero meccanografico e la relativa conferma annuale comportano il versamento del diritto di segreteria.	
CONVALIDA ANNUALE	Gli imprenditori in possesso del numero meccanografico devono provvedere alla convalida del proprio numero meccanografico.	Entro il 31.12 di ogni anno.

Costituzione S.r.l. con atto informatico in videoconferenza

Dal 14.02.2022 è operativa la nuova modalità di costituzione online della S.r.l. attraverso la piattaforma notarile RUN - RETE UNICA NOTARIATO, che garantisce gli stessi standard di sicurezza di un qualsiasi atto notarile. Ciò è stato reso possibile dal D. Lgs. 8.11.2021, n. 183 (G.U. 29.11.2021, n. 284), il quale ha previsto che per ogni tipologia di S.r.l. (compresa la Srl semplificata), la costituzione possa avvenire collegandosi da remoto con il prescelto studio notarile. Con D.M. n. 155/2022 il Mise ha definito i modelli standard utilizzabili nella procedura.

ATTO PUBBLICO INFORMATIVO	Atto pubblico informatico, con la partecipazione in videoconferenza delle parti richiedenti o di alcune di esse per la redazione dell'atto costitutivo delle società a responsabilità limitata e delle società a responsabilità limitata semplificata, aventi sede in Italia e con capitale versato mediante conferimenti in denaro .
MODELLI UNIFORMI	<ul style="list-style-type: none">• È possibile redigere gli atti costitutivi utilizzando i modelli standard contenuti nel D.Mise 26.07.2022, n. 155, in vigore dal 5.11.2022.• L'uso di detti modelli uniformi comporta un'agevolazione economica per le parti con il dimezzamento dei costi del notaio. Il compenso per l'attività notarile è, infatti, determinato in misura non superiore a quello previsto dalla Tabella C) - Notai del D.M. Giustizia 20.07.2012 n. 140, ridotto alla metà.
SOTTOSCRIZIONE DELLE ISTANZE	<ul style="list-style-type: none">• La sottoscrizione delle istanze di iscrizione o deposito di atti o dati nel Registro delle Imprese predisposte mediante la modulistica elettronica è apposta dal soggetto obbligato o legittimato:<ul style="list-style-type: none">- mediante firma elettronica qualificata;- mediante firma digitale.• L'identificazione dei richiedenti nelle procedure di iscrizione o di depositi degli atti, ove necessaria, si esegue mediante gli strumenti di identificazione elettronica.
PIATTAFORMA TELEMATICA NOTARILE	<ul style="list-style-type: none">• Specifiche disposizioni sono dedicate alla piattaforma telematica del Consiglio nazionale del notariato, tramite la quale si deve realizzare:<ul style="list-style-type: none">- l'accertamento dell'identità;- la verifica dell'apposizione, da parte di chi ne è titolare, della firma digitale o di altro tipo di firma elettronica qualificata;- la verifica e l'attestazione della validità dei certificati di firma utilizzati;- la percezione di ciò che accade alle parti collegate in videoconferenza nel momento in cui manifestano la loro volontà;- il collegamento continuo con le parti in videoconferenza;- la visualizzazione dell'atto da sottoscrivere;- l'apposizione della sottoscrizione elettronica da parte di tutti i firmatari;- la conservazione dell'atto mediante collegamento con la struttura di cui all'art. 62-bis L. 16.02.1913, n. 89;- il tracciamento di ogni attività;- il contestuale rilascio alle parti eventualmente sprovviste, ai fini della sottoscrizione dell'atto della firma elettronica riconosciuta.
NOMINA AMMINISTRATORE E MODIFICHE STATUTARIE	<ul style="list-style-type: none">• Gli amministratori possono non partecipare all'atto ed essere nominati in un momento successivo rispetto alla costituzione.• L'utilizzo della procedura è stato concepito solo per la costituzione societaria e non per le modifiche dei relativi atti costitutivi. Le modificazioni successive degli statuti avverranno, quindi, con deliberazioni dell'assemblea dei soci adottate ai sensi dell'art. 2479-bis c.c., con verbale redatto da notaio.
PRESENZA FISICA DELLE PARTI	<ul style="list-style-type: none">• Il notaio può interrompere la stipula dell'atto in videoconferenza e chiedere la presenza fisica delle parti, o di alcune di esse, se dubita dell'identità del richiedente o se rileva il mancato rispetto delle norme riguardanti la capacità di agire e la capacità dei richiedenti di rappresentare una società.• Nei casi previsti dall'art. 59-bis L. 16.02.1913, n. 89, il notaio ha facoltà di rettificare un atto informatico, fatti salvi i diritti dei terzi, mediante propria certificazione contenuta in atto pubblico formato con modalità informatica da inserire nel sistema di conservazione di cui all'art. 62-bis L. 16.02.1913, n. 89 (art. 2, c. 6).

Contributi versati alla previdenza complementare e non dedotti

I contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente, volontari o dovuti in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali, alle forme di previdenza complementare (escluso il Tfr), sono deducibili, ai sensi dell'art. 10 Tuir, dal reddito complessivo per un importo non superiore a € 5.164,57. Per la parte dei contributi versati che non hanno fruito della deduzione, compresi quelli eccedenti il suddetto ammontare, il contribuente comunica alla forma pensionistica complementare, entro il **31.12 dell'anno successivo** a quello in cui è stato effettuato il versamento, ovvero se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione, l'importo non dedotto o che non sarà dedotto nella dichiarazione dei redditi. La comunicazione deve essere resa dalla persona per la quale è aperta la posizione previdenziale e, pertanto, anche dal familiare a carico. In tal caso, nella comunicazione deve indicarsi che l'ammontare complessivo delle somme non dedotte dall'iscritto non sono state dedotte neanche dal soggetto di cui è a carico. Nel caso in cui il soggetto interessato non abbia comunicato al fondo pensione l'ammontare dei contributi non dedotti, sarà soggetta a tassazione anche la parte riconducibile agli importi non dedotti.

COMUNICAZIONE CONTRIBUTI NON DEDOTTI

(art. 8, cc. 4, 5 e 6 D. Lgs. n. 252/2005)

Il sottoscritto

Cognome: Nome:

Codice fiscale: Sesso: Data di nascita:

Comune (Stato estero) di nascita: Provincia:

Indirizzo di residenza: C.A.P.:

Comune di residenza: Provincia: Tel.:

E-mail:

DICHIARA

sotto la propria responsabilità che, della complessiva somma versata al Fondo, pari a, nell'anno, l'importo di € non è stato portato in deduzione in sede di dichiarazione dei redditi.

.....
Luogo e data.....
Firma dell'Aderente**Note**

- La comunicazione deve essere compilata indicando l'importo dei contributi a carico dell'azienda e a carico dell'aderente (escluso il TFR) non dedotti dal reddito imponibile del lavoratore, relativo all'anno specificato nell'apposito spazio e che non siano già stati comunicati al Fondo Pensione.
- Nel caso di **contribuenti a carico** specificare che la deduzione non è stata effettuata neppure dal familiare di cui sono a carico.

Principali adempimenti mese di dicembre 2022 (segue)

Scad. 2022	Tributo Contributo	Descrizione
Giovedì 15 dicembre	Iva	<p>Registrazione - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo.</p> <p>Registrazione - Le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta, per effetto dell'equiparazione tra scontrino e ricevuta, effettuate in ciascun mese solare, possono essere annotate, con unica registrazione, nel registro dei corrispettivi entro oggi.</p> <p>Fattura cumulativa - Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un'unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all'effettuazione delle operazioni.</p> <p>Operazioni con l'estero - Per le operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute, dal 1.07.2022, verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, gli operatori Iva residenti trasmettono i dati all'Agenzia delle Entrate utilizzando il formato xml previsto per la fattura elettronica e inviando i file al Sistema di interscambio secondo le regole di compilazione previste dalle specifiche tecniche allegate al provvedimento 30.04.2018. Ne consegue che la trasmissione delle fatture attive verso i soggetti non stabiliti in Italia dovrà avvenire entro i termini legislativamente fissati per l'emissione delle fatture (in linea generale, 12 giorni dalla data di effettuazione dell'operazione o il diverso termine stabilito da specifiche disposizioni come le fatture differite) mentre quella riferita alle fatture passive ricevute da cedente o prestatore estero dovrà essere effettuata entro il 15° giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione stessa.</p>
	Associazioni sportive dilettantistiche	<p>Registrazioni - Le associazioni sportive dilettantistiche che fruiscono dell'opzione di cui all'art. 1 L. 398/1991 devono effettuare l'annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale, con riferimento al mese precedente.</p>
Venerdì 16 dicembre (segue)	Imposte dirette	<p>Versamento ritenute - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni, su altri redditi di capitale e in relazione ad appalti e subappalti. Entro tale termine deve essere effettuato anche il versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d'imposta se di importo pari o superiore a € 500,00 (art. 1, c. 36 L. 232/2016), nonché il versamento delle ritenute operate in relazione alle locazioni brevi (artt. 4, cc. 1/5-bis e 6 D.L. 50/2017).</p> <p>Credito d'imposta ricerca e sviluppo - Termine per il riversamento, salvo proroga, del credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo in unica soluzione o come 1ª rata (D.L. 146/2021).</p>
	Iva	<p>Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l'eventuale imposta a debito.</p> <p>Contabilità presso terzi - Termine ultimo di cui si possono avvalere i contribuenti mensili, che affidano a terzi la tenuta della contabilità, per il calcolo del debito o credito d'imposta relativi al mese di novembre 2022, riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese di ottobre 2022.</p>
	Associazioni e società sportive	<p>Ripresa versamenti sospesi - Termine di versamento della 20ª rata di ritenute, Iva, contributi previdenziali e assistenziali in scadenza dal 1.01 al 28.02.2021 per associazioni e società sportive (art. 1, cc. 36-37 L. 178/2020). La L. 234/2021 ha previsto la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e versamenti fiscali, contributivi e dei premi Inail dal 1.01.2022 al 30.04.2022 (la L. 34/2022, di conversione del D.L. 17/2022, ha prorogato al 31.07.2022 i termini di sospensione dei versamenti fiscali e contributivi previsti dalla legge di Bilancio 2022, compresi quelli in scadenza nel periodo 1.05.2022-31.07.2022. I versamenti possono essere effettuati, in unica soluzione o come 1ª rata, entro il 31.08.2022). La L. 91/2022, di conversione del D.L. 50/2022, ha ulteriormente prorogato i termini di sospensione fino al 30.11.2022: i versamenti possono essere effettuati in unica soluzione, entro il 16.12.2022.</p>
	Imu	<p>Saldo - Termine ultimo per provvedere al versamento del saldo Imu dovuto per il 2022. Per gli enti non commerciali scade il termine per il versamento della seconda rata dell'imposta dovuta per l'anno in corso, pari al 50% dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente.</p>
	Sospensione versamenti per Covid	<p>Ripresa - Versamento della 24ª rata (di massimo 24) del 50% degli importi sospesi da marzo a maggio 2020 (D.L. 34/2020, D.L. 104/2020).</p>
	Imposta sugli intrattenimenti	<p>Versamento - Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente.</p>
Imposta sulle transazioni finanziarie	<p>Versamento - Termine di versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari poste in essere nel mese precedente (Tobin Tax).</p>	

Principali adempimenti mese di dicembre 2022 (segue)

Scad. 2022	Tributo Contributo	Descrizione
<i>Venerdì 16 dicembre</i>	Inps	<p>Contributi previdenziali e assistenziali - Versamento dei contributi relativi al mese precedente, compresa la quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante modello F24.</p> <p>Contributi Gestione Separata - Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente.</p> <p>Gestione ex-Enpals - Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono provvedere al versamento, mediante modello F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente.</p>
	Rivalutazione del Tfr	Agricoltura - Le aziende che impiegano manodopera agricola devono versare i contributi previdenziali ed assistenziali per gli operai a tempo determinato e indeterminato, relativamente al 2° trimestre 2022.
	Ragionieri commercialisti	Versamento - Termine di versamento dell'acconto (nella misura del 90%) dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del Tfr.
		Contributi - Termine di versamento della 7ª rata dei contributi 2022.
<i>Lunedì 19 dicembre</i>	Revisori enti locali	Iscrizione nell'elenco - Il termine di presentazione delle domande di iscrizione nonché delle domande dirette a mantenere l'iscrizione nell'elenco è fissato perentoriamente entro e non oltre le ore 12:00 del 19.12.2022.
<i>Martedì 20 dicembre</i>	Imposte dirette	Ritenute condominio - Termine di versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d'imposta sui corrispettivi dovuti all'appaltatore, qualora l'ammontare delle ritenute operate mensilmente sia inferiore a € 500 (art. 1, c. 36 L. 232/2016).
	Iva	Acconto - Liquidazione straordinaria per versamento acconto Iva relativo all'anno 2022.
	Dottori commercialisti	Versamento - Termine di versamento della rata unica o della 1ª rata delle eccedenze contributive 2022.
	Conai	Denuncia - Termine di presentazione al Conai della denuncia riferita al mese precedente.
<i>Mercoledì 21 dicembre</i>	Crediti d'imposta prodotti energetici	Cessione - Termine per la comunicazione all'Agenzia delle Entrate della cessione dei crediti d'imposta per i prodotti energetici previsti a favore degli esercenti l'attività di pesca (per il 2° trimestre 2022) e degli esercenti attività agricola e della pesca (per il 3° trimestre 2022) [provv. Ag. Entrate 6.10.2022].
<i>Domenica¹ 25 dicembre</i>	Iva	Elenchi Intrastat - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente.
<i>Martedì 27 dicembre</i>	Iva	Acconto - Termine di versamento dell'acconto Iva relativo all'anno 2022.
<i>Venerdì 30 dicembre</i>	Imposte dirette	<p>Mod. Redditi 2022 - Per le persone decedute successivamente al 28.02.2022 scade il termine di versamento delle imposte da parte degli eredi.</p> <p>Mod. Redditi 2022 - Termine di presentazione in posta della dichiarazione dei redditi da parte degli eredi delle persone decedute dal 1.03.2022 al 30.06.2022.</p>
	Imposta di registro	Contratti di locazione - Termine ultimo per versare l'imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi e alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca.
<i>Sabato 31 Dicembre (segue)</i>	Imposte dirette	<p>Intermediari di commercio con collaboratori - Presentazione, o invio della comunicazione, ai relativi committenti, preponenti o mandanti della dichiarazione dell'utilizzo in via continuativa dell'opera di dipendenti o di terzi, al fine di poter beneficiare della ritenuta ridotta.</p> <p>Il D. Lgs. 21.11.2014, n. 175 ha previsto che la predetta comunicazione debba essere spedita a mezzo PEC e non abbia scadenza, mantenendo la sua validità fino a revoca o perdita dei requisiti da parte dell'intermediario.</p>
		Crediti d'imposta prodotti energetici - I crediti d'imposta sui prodotti energetici relativi al 1° e 2° trimestre 2022 devono essere utilizzati dal beneficiario o dal cessionario entro il 31.12.2022 (D.L. 4/2022, D.L. 17/2022, D.L. 21/2022).
		Fattura differita - Emissione e annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente.
	Iva	<p>Registrazione, fatturazione - Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni svolte nel mese.</p> <p>Enti non commerciali - Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte.</p> <p>Regime IOSS - Termine di presentazione della dichiarazione Iva e di versamento dell'Iva in relazione al mese precedente per i soggetti che hanno aderito al regime IOSS.</p>

Principali adempimenti mese di dicembre 2022

Scad. 2022	Tributo Contributo	Descrizione
Sabato 31 dicembre	Trasparenza fiscale	Opzione - Le società costituite dal 1.12.2022 al 31.12.2022, che intendono optare per il regime di trasparenza per il periodo 2022-2024, devono effettuare, entro il 31.12.2022, l'invio telematico all'Agenzia delle Entrate della comunicazione dell'opzione mediante l'apposito modello.
	Irap	Opzione - Termine di esercizio dell'opzione, mediante apposita comunicazione, per la determinazione dal 2022 dell'Irap con il metodo "da bilancio" per i soggetti costituitisi dal 1.12.2022 al 31.12.2022.
	Gruppo Iva	Opzione/Revoca - L'opzione o la revoca del gruppo Iva effettuata dal 1.10 al 31.12 ha effetto a decorrere dal 1.01 del 2° anno successivo.
	Imposta di bollo	Bollo virtuale - Termine di versamento, mediante Mod. F24, della rata bimestrale dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale per i soggetti autorizzati (art. 15 D.P.R. 642/1972 - Ris. Ag. Entrate 3.02.2015, n. 12/E).
	Inventario	Magazzino - Redazione dell'inventario delle rimanenze di magazzino al 31.12.
	Imu	Adempimenti - Termine di presentazione della dichiarazione IMU relativa all'anno d'imposta 2021 (art. 35, c. 4 D.L. 73/2022).
	Inps	Flusso UniEmens - Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente. Contributi volontari - Termine di versamento dei contributi volontari relativi al 3° trimestre 2022, mediante gli appositi bollettini rilasciati dall'Inps.
	Libro unico del lavoro	Adempimento - Termine entro il quale effettuare le scritturazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro con riferimento al mese precedente.
	Lavoro agile	Comunicazione - Fino al 31.12.2022 le comunicazioni di smart working nel settore privato possono essere eseguite mediante la procedura emergenziale semplificata, per la quale non è necessario allegare né sottoscrivere alcun accordo con il lavoratore. Fino al 31.12.2022 hanno diritto a svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile i lavoratori fragili, i lavoratori con figli minori di 14 anni, nonché i lavoratori maggiormente esposti al rischio di contagio Covid (D.L. 115/2022).
	Previdenza integrativa	Comunicazione - Entro il 31.12.2022 gli iscritti alla previdenza integrativa devono inviare una comunicazione, al fondo pensione di appartenenza, per dichiarare l'eventuale quota di contributi versata nel 2021 e non dedotta in dichiarazione.
	Auto-trasportatori	Iscrizione Albo - Deve essere versata, entro oggi, la quota di iscrizione per il 2023 all'Albo Autotrasportatori.
	Commercio estero	Codice meccanografico - Gli imprenditori che operano abitualmente con l'estero, in possesso del numero meccanografico rilasciato dalla C.C.I.A.A., devono provvedere, entro il 31.12.2022, alla convalida annuale.
Enti del Terzo Settore	Adeguamenti statutari - Entro il 31.12.2022 Onlus, ODV, APS possono procedere agli adeguamenti statutari alle norme del Codice del Terzo settore con modalità semplificata (D.L. 73/2022).	
Società di mutuo soccorso	Trasformazione - Fino al 31.12.2022 le società di mutuo soccorso possono trasformarsi in ETS senza devolvere il patrimonio (D.L. 228/2021).	

Nota¹	<ul style="list-style-type: none"> • Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo (art. 2963, c. 3 c.c.). • L'art. 18, c. 1 D. Lgs. 9.07.1997, n. 241 prevede che i versamenti che scadono di sabato o di giorno festivo sono tempestivi se effettuati il 1° giorno lavorativo successivo. • I termini di presentazione e di trasmissione della dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d'ufficio al 1° giorno feriale successivo (art. 2, c. 9 D.P.R. 322/1998). • Gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrative da articolazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al 1° giorno lavorativo successivo [art. 7, c. 2, lett. l) D.L. 13.05.2011, n. 70].
-------------------------	--

Le newsletter di Studio Morandi hanno finalità di informazione generale e non sono destinate ad esaminare tutte le fattispecie possibili, né vengono aggiornate in caso di modifiche normative. Pur essendo predisposte con accuratezza, non si può escludere che - per esigenze di tempestività - non vengano riportate tutte le disposizioni applicabili, le interpretazioni di prassi e i pronunciamenti della giurisprudenza. I clienti sono invitati a non assumere le proprie decisioni unicamente sulla base del contenuto delle newsletter in quanto le stesse non costituiscono o sostituiscono alcuna forma di consulenza, parere o analisi giuridica.